

IL SINDACO

Premesso che:

- con nota prot.161727 del 07/12/2025 è stato notificato al protocollo generale dell'Ente ricorso ex art.615 e 617, comma 2, c.p.c per i motivi di cui al ricorso *de quo* cui per brevità si rinvia;
 - accluso al ricorso decreto del Giudice, dott.Canciello Rosario, presso la II Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord con il quale è stata fissata la comparizione delle parti e la trattazione della sola istanza di sospensiva all' 11/12/2025;

Rilevato che da indicazioni del Dirigente del Servizio legale e PO Avvocatura, è emerso l'interesse a costituirsi sia nella fase di merito che cautelare del giudizio di cui alla premessa al fine di far valere le buone ragioni dell'Ente;

Valutata la opportunità di conferire in continuità l'incarico legale *de quo* all'Avv. Manfredi Emilio

*****che già assiste l'Ente in contenziosi correlati a quelli per cui
oggi è causa anche tra le stesse parti e, dunque, già a conoscenza dei fatti di causa;

oggi è causa anche tra le stesse parti e, dunque, già a conoscenza dei fatti di causa,
Considerata la urgenza dovendo assicurare le attività a difesa del Comune nel rispetto dei termini decadenziali *ex lege*:

Considerato il prevalente orientamento giurisprudenziale, suffragato dalla più recente giurisprudenza (Corte di Cassazione a SS.UU. n. 12868/05 – CdS, sez. V, 19 luglio 2013, n. 3934; CdS sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1700; CdS, V sez. n. 280/2009 – Cass.n.24793 del 03/10/2019; Corte di Cassazione n. 2840 del 06/02/2020, Corte di Cassazione n. 50 del 07/01/2021 n.CdS V sez. n. 848/2009) che afferma che il Sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio ed ha il potere di conferire la procura al difensore senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta;

Tenuto conto che lo Statuto di questo Comune, in relazione all'art. 6 del d.lgs. 267/2000, alcuna deroga ha introdotto sulle modalità di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente in giudizio, lasciando inalterata la disposizione dell'art. 50, comma 2, del citato decreto n. 267/2000 sulla attribuzione della rappresentanza legale al Sindaco;

Considerato che con il predetto atto si è disciplinato, tra l'altro, l'esercizio della rappresentanza legale e processuale dell'Ente, compreso il rilascio di procura alle liti:

processuale dell'Ente, compreso il trasferimento di procedura alle Iri,
Assunti i poteri del Sindaco ex art. 50, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000.

DISPONE

- di costituirsi - al fine di far valere le buone ragioni dell’Ente- nel giudizio promosso con ricorso ex art.615 e 617, comma 2, c.p.c dal Cerqua Giovanni c/Comune di Giugliano in Campania dinanzi alla II Sez del Tribunale di Napoli Nord, Giudice dott.Canciello Rosario, R.G.A.C.n.9966/2025;
 - di conferire, in continuità, mandato alle liti, all’Avv.Manfredi Emilio *****

 - di demandare al Dirigente/Responsabile del Settore Affari istituzionali gli adempimenti gestionali conseguenziali al presente atto, dando atto sin d’ora che l’incarico si intenderà accettato, in relazione all’onorario, nei limiti dell’impegno finanziario indicato nella determina dirigenziale di impegno spesa.

Il Sindaco
dott. D'Alterio Diego Nicola